



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale di Siracusa, nella persona del Giudice onorario **dott. Gianfranco Todaro** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **129/2022** R.G. promossa da:

Parte_1 nato ad Avola il 20/10/1989 (c.f.: *C.F._1* ,
residente in Noto (SR), in Via *[REDACTED]* , rappresentato e difeso dall'Avv.
[REDACTED] che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di
opposizione a decreto ingiuntivo **-opponente-**

CONTRO

Controparte_1 p. Iva *Controparte_2* *P.IVA_1* , C.f. *P.IVA_2* , con socio
unico, con sede legale in Milano, in Piazza *[REDACTED]* , rappresentata e difesa,
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti *[REDACTED]* i giusta
procura generale alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo **-opposta-**

Avente ad oggetto: **opposizione a decreto ingiuntivo**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso per decreto ingiuntivo, in data 23/01/2021, la *Controparte_1* notificava a *Parte_1*
[...] decreto ingiuntivo n. 1702/2021, R.G. n. 3939/2021, del 02/11/2021 emesso dal Tribunale
di Siracusa, a mezzo del quale veniva ingiunto il pagamento in solido con il sig. *Controparte_3*
(c.f.: *C.F._2* , della somma complessiva di **euro 10.826,77**, per crediti vantati
dall'opposta *Controparte_1* quale cessionaria di *Controparte_4* che a sua volta avrebbe
acquistato il credito da *Organizzazione_1* oltre gli interessi come determinati in
domanda ed oltre le spese legali della procedura liquidate in euro 540,00 per compensi oltre rimborso

spese generali nella misura del 15%, spese vive euro 145,50, oltre c.p.a. ed IVA ai sensi di legge. Con atto di citazione in opposizione notificato in data 01/01/2022 l'ingiunto, nella sua qualità di garante, spiegava opposizione avverso il sopraindicato decreto al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Voglia l’On.le Tribunale adito, reiectis adversis, in accoglimento della presente opposizione, nel merito, revocare l’opposto decreto ingiuntivo n. 1702/2021 del 2 novembre 2021 (R.G. n. 3939/2021 dell’intestato Tribunale) , per inammissibilità e/o illegittimità dello stesso nei confronti del sig. **Parte_1** per inesistenza dei presupposti per la sua concessione e sia di qualsivoglia credito della **Controparte_1** ,in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed Amministratore Unico , nei confronti del sig. **Parte_1** per i motivi esposti in narrativa, sub punto 1) della presente opposizione. Il tutto, e in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, (oltre IVA e CPA, come per legge)”. L’opposizione veniva iscritta al ruolo generale innanzi all’intestato Tribunale al n. 129/2021 R.G. ed assegnata al G.I. dott.ssa Alessia Romeo. Si costituiva in giudizio la società opposta chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: *“ in via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell’opposto decreto ingiuntivo n. 1702/2021, R.G. n. 3939/2021, del 02/11/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 648 C.p.c.; concedere alle parti il termine per attivare il procedimento di mediazione; in via principale, nel merito, rigettare l’opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1702/2021, R.G. n. 3939/2021, del 02/11/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. **Parte_1** [...] al pagamento in favore della società **Controparte_1** della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all’esito dell’espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrente”*. Con ordinanza del 9.11.2022 veniva concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto e fissato il termine per l’attivazione del procedimento di mediazione obbligatorio. All’udienza del 15.05.2023 il procuratore di parte opposta rappresentava che erroneamente la mediazione era stata introdotta nei confronti del debitore principale (**Controparte_3**) in luogo del garante, opponente nel giudizio de quo e chiedeva di essere rimesso in termini per esperire il procedimento di mediazione. In subordine chiedeva che il Giudice formulasse una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc. Il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 5.05.2024 la causa veniva posta in decisione concedendosi alle parti i termini di cui all’art. 190 cpc, per il deposito di memorie conclusionali e repliche.*

MOTIVI DELLA DECISIONE I

Il procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010, costituisce condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto. Nel caso di mancato previo esperimento di tale procedura, pur essendo l'invito del giudice rivolto a tutte le parti del giudizio, è chiaro che la figura processuale interessata ad attivarsi è quella che avrebbe dovuto, in *limine litis*, provvedervi e che, pertanto, può risentire effetti pregiudizievoli dalla mancata ottemperanza a tale invito. La norma recita infatti: "Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione". Nel caso di specie, con ordinanza del 9 novembre 2022, il Tribunale adito aveva concesso alle parti termine di giorni 15 per avviare il procedimento di mediazione, che però non era stato esperito, quantomeno nei confronti dell'opponente. Nel caso di specie l'onere non si revoca in dubbio che sia posto a carico dell'originaria attrice, odierna opposta, in linea con la *ratio* della decisione assunta dalle Sezioni unite della Suprema Corte, secondo cui, una volta instaurato il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, benché il giudizio sia stato promosso dall'opponente (Sez. U. n. 19596 del 18 settembre 2020; Sez. 3, n. 159 dell'8 gennaio 2021) essendo l'opposta la parte che *ab origine* aveva intrapreso l'azione e dunque era onerata della dimostrazione della condizione di procedibilità. Alla rilevata improcedibilità dovrà conseguire la revoca del decreto ingiuntivo opposto (cfr. Sentenza n. 1745/2023 pubbl. il 05/10/2023 RG n. 2911/2022 Tribunale di Siracusa). Sul punto è intervenuto di recente il Tribunale di Torino, che con sentenza n. 11556 del 18 giugno 2024, ha stabilito che il mancato esperimento della mediazione obbligatoria porta all'applicazione dell'art. 5 bis d.lgs 28/2010, che stabilisce l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, la revoca del decreto opposto e la regolazione delle spese. Nel caso di specie, tuttavia, non può ritenersi che la mediazione sia stata esperita, considerato che la mediazione svolta o richiesta nei confronti di soggetti diversi dall'odierno opponente è completamente invalida ed è da considerarsi *tamquam non esset*.

Ne consegue, in applicazione delle norme e dei principi richiamati, la pronuncia di improcedibilità dell'intero giudizio — considerata l'unicità del procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione rispetto a quello aperto dall'opposizione (Cass. n. 2217/2007) - con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Non può esservi, infatti, dubbio che ad essere improcedibile è la domanda monitoria, non già l'opposizione, con conseguente necessità di revoca del decreto ingiuntivo opposto.

L'accoglimento della eccezione di improcedibilità della domanda assorbe tutte le ulteriori questioni sollevate dalle parti in causa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della controversia e delle fasi del giudizio effettivamente svolte, tenendo conto dei valori medi, in favore dell'Erario, essendo la parte opponente ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato

P.Q.M.

Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 129/2022 R.G., ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Dichiaro improcedibile il giudizio, a partire dalla presentazione del ricorso monitorio;
- 2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1702/2021, R.G. n. 3939/2021, del 02/11/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa, **limitatamente alla posizione debitoria di** Parte_1 mantenendolo fermo per il resto, per le ragioni di cui in narrativa;
- 3) Condanna parte opposta al pagamento, in favore dell'Erario a titolo di spese di lite, della somma complessiva di € 3.400 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA se dovuta, CPA come per legge.

Così deciso in Siracusa il 28.10.2024

Il giudice onorario
dott. Gianfranco Todaro